



COMUNE DI SPOTORNO

Regolamento comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi

(Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 31 del 31.07.2024)

INDICE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA’	2
ART. 2 – DEFINIZIONI	2
ART. 3 – QUADRO DELLE COMPETENZE... ..	3
ART. 4 – INTERVENTI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE	3
ART. 5 – MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	4
ART. 6 – LA GESTIONE DI IMPIANTI SENZA RILEVANZA ECONOMICA.....	4
ART. 7 – LA GESTIONE DI IMPIANTI CON RILEVANZA ECONOMICA – CRITERI DI VALUTAZIONE.....	5
ART. 8 – CONTABILITÀ E RENDICONTO DELLE ATTIVITÀ	6
ART. 9 – REVOCA DELLA CONCESSIONE	6
ART. 10 – MANLEVA	7
ART. 11 – ASSICURAZIONI	7
ART. 12 – ORARI E TARIFFE.....	7
ART. 13 – PUBBLICITÀ	8
ART. 14 – SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	8
ART. 15 – ENTRATA IN VIGORE	8

ART.1 – OGGETTO E FINALITA’

1. Il presente Regolamento ha per oggetto, la disciplina delle forme di utilizzo e gestione del sistema degli impianti sportivi di proprietà comunale e in disponibilità del Comune di Spotorno, intesi quali strutture in cui possono praticarsi attività sportive di qualsiasi livello eventualmente associate ad attività ricreative e sociali di interesse pubblico, secondo quanto previsto dal DPR 10 ottobre 1996, n. 567, dalle L.R. Liguria n.40/2009 e L.R. Liguria 12/2022 e dai DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021 , n. 36 e DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 38;

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente normativa gli impianti di pertinenza scolastica che sono assoggettati al citato DPR 567/96;

3. L'utilizzo e gestione degli impianti, è finalizzato alla promozione:

- a) della diffusione dell'attività sportiva e motorio-ricreativa operando al fine di garantire a tutti i cittadini l'esercizio della pratica sportiva come strumento per il miglioramento e il mantenimento delle condizioni psico-fisiche della persona, per la tutela della salute, per la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali;
- b) dell'attività sportiva per diversamente abili al fine di migliorare il benessere attraverso lo sport quale strumento di recupero, crescita culturale, fisica ed educativa;
- c) della cultura dell'associazionismo sportivo senza finalità di lucro;
- d) della salvaguardia dell'identità culturale delle tradizioni popolari, riconoscendo e valorizzando le discipline sportive di tradizione ligure.

4. L'uso pubblico degli impianti sportivi ricompresi in tale sistema è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività. Pertanto, nel caso di gestione degli impianti sportivi affidati tramite concessione d'uso, l'utilizzo deve essere garantito anche a società ed associazioni sportive non affidatarie.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento s'intende:

- ✓ per **impianto sportivo**, il luogo opportunamente attrezzato, comprese le relative pertinenze, destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- ✓ **attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico**: l'attività sportiva dilettantistica, formativa, ricreativa, sociale, motoria e didattica anche a favore dei diversamente abili;
- ✓ **attività sportive di interesse pubblico**: l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I.;
- ✓ per **forme di utilizzo e di gestione**, le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi;

- ✓ per **concessione**, il provvedimento con il quale il Comune concede ad un soggetto l'uso continuativo di un impianto sportivo a rilevanza economica per lo svolgimento delle attività nello stesso previste ed autorizzate;
- ✓ per **affidamento della gestione**, la procedura con la quale il Comune concede ad un soggetto l'uso continuativo di un impianto sportivo non a rilevanza economica per lo svolgimento delle attività nello stesso previste ed autorizzate;
- ✓ per **convenzione**, l'atto che regola i modi, forme e rapporti tra il Comune ed il gestore;
- ✓ per **tariffe**, le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare al Comune o al gestore dell'impianto.

ART. 3 - QUADRO DELLE COMPETENZE

1. In materia di impianti sportivi le competenze a livello comunale sono così suddivise:
 - il **Consiglio comunale** determina gli indirizzi generali in materia di impianti sportivi;
 - la **Giunta comunale** individua gli impianti con rilevanza economica e gli impianti senza rilevanza economica, determina le tariffe d'uso e approva il piano di riparto e utilizzo spazi per affidamenti temporanei in uso, allenamenti o manifestazioni;
 - il **Responsabile del Servizio Sport** rilascia concessioni d'uso, stipula convenzioni o concessioni in caso di gestione esternalizzata, verifica il rispetto, da parte dei gestori e delle società sportive utilizzatrici, della corretta fruizione dell'impianto e del rispetto della normativa in materia di attività sportiva agonistica, coordina i servizi di custodia e pulizia degli impianti gestiti in economia, gli orari di apertura e chiusura degli impianti e l'applicazione delle tariffe;
 - il **Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione** assegna in uso gli impianti sportivi scolastici gestiti direttamente dal Comune;
 - il **Responsabile dell'Area Manutenzione Edilizia Pubblica** cura gli adempimenti di legge in materia di certificazione, agibilità e sicurezza degli impianti sportivi e sovrintende agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti.

ART. 4 - INTERVENTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. L'Amministrazione Comunale interviene nel sistema sportivo locale principalmente sostenendo i soggetti che vi operano, mediante la messa a disposizione di impianti sportivi in disponibilità, adeguati alle esigenze del sistema stesso.
2. L'Amministrazione Comunale, dandone congruo preavviso alle Società o associazioni concessionarie, si riserva la facoltà di utilizzare a titolo gratuito gli impianti sportivi dalla stessa concessi in gestione, per attività di promozione della pratica sportiva e/o eventi culturali a beneficio della comunità locale o per rilevanti interessi pubblici.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre la facoltà di costituire apposite

Commissioni di controllo sulla gestione degli impianti, che di concerto con i concessionari/affidatari, possano vigilare sul buon andamento della gestione degli impianti, nonché sullo stato di conservazione degli stessi.

4.L'Amministrazione Comunale garantisce poi, gli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti, salvo quelli derivanti da danni arrecati, da negligenza o dolo da parte degli operatori e degli utenti dei concessionari, nonché nel caso di gestione esternalizzata, nella quale tale attività potrà essere appositamente regolamentata negli accordi tra le parti. Per interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla valorizzazione degli impianti, l'Amministrazione Comunale può anche riconoscere forme di sostegno economico ai soggetti affidatari/concessionari, sulla base di appositi accordi tra le parti.

ART. 5 – MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1.Ai sensi della L.R. n.40/2009 e ss.mm.ii. la scelta della modalità di gestione viene effettuata in base all'appartenenza degli impianti ad una delle seguenti categorie:

- a) **impianti senza rilevanza economica** quelli che per la loro particolare struttura e funzionalità e per la tipologia delle attività e delle iniziative che vi si svolgono e per l'ampiezza dell'utenza servita non sono atti a produrre utili.
- b) **impianti aventi rilevanza economica** quelli che per la loro particolare struttura e funzionalità e per la tipologia delle attività e delle iniziative che vi si svolgono e per l'ampiezza dell'utenza servita sono atti a produrre utili.

2.La redditività di un impianto sportivo deve essere valutata con riferimento ad elementi specifici quali:

- costi e modalità di gestione;
- tariffe per l'utenza (libere o imposte)
- quote sociali
- attività praticate
- oneri manutentivi
- attività accessorie
- obiettivi della gestione sociale

ART. 6 – GESTIONE DI IMPIANTI SENZA RILEVANZA ECONOMICA CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

1. La modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi senza rilevanza economica, nel rispetto del codice degli appalti pubblici, deve avvenire mediante appalto di servizi, in quanto l'utilità finale non è resa ad una popolazione indifferenziata, ma direttamente all'Ente

Locale ed in assenza di rischio operativo.

2. Per l'uso da parte di associazioni senza scopo di lucro dell'impianto sportivo privo di rilevanza economica, si può ricorrere alla concessione amministrativa (per impianti di piccole dimensioni dove non risulti possibile ipotizzare una gestione economica del servizio) da affidare con procedura ad evidenza pubblica.

3. Le Associazioni, le Società e/o gli Enti preposti alla gestione, devono programmare la loro attività nel rispetto, del libero accesso agli impianti e delle pari opportunità, favorendo la pratica di attività sportive, motorie e didattiche, anche in collaborazione con gli Istituti scolastici, a favore dei disabili e degli anziani, dei preadolescenti e degli adolescenti, anche attraverso attività ricreative e sociali di interesse pubblico.

4. L'affidamento mediante appalto di servizi della gestione potrà avere durata minima di mesi 12(*dodici*) e durata massima di anni 10(*dieci*).

5. L'affidatario ha l'onere di provvedere alla manutenzione ordinaria dell'impianto e delle pertinenze adiacenti comprensive delle aree verdi da conservate in stato di decoro e sicurezza.

6. All'Affidatario spettano gli introiti derivanti dall'utilizzo degli impianti, in base alle tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale.

7. La procedura di affidamento, dovrà tenere conto, nell'assegnazione dei punteggi, dei seguenti criteri in ordine di priorità:

- ✓ società o enti che hanno sede e operatività nel territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo;
- ✓ società che promuovono e svolgono l'attività sportiva praticata nell'impianto;
- ✓ esperienza nella gestione di impianti sportivi;
- ✓ qualificazione di istruttori e allenatori;
- ✓ attività svolta a favore di giovani, disabili, anziani e a supporto degli istituti scolastici;
- ✓ progettualità di gestione;
- ✓ numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto;
- ✓ investimenti economici per la durata prevista dal bando;
- ✓ anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo;
- ✓ livello di attività svolta (amatoriale/agonistico/professionistico);

8. In sede di affidamento, l'Amministrazione Comunale è tenuta a verificare che lo Statuto o l'atto costitutivo dell'affidatario, contenga le seguenti previsioni:

- a) assenza di fine di lucro,
- b) democraticità della struttura;

- c) elettività delle cariche e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
- d) obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico finanziario.

9. Per eventuali impieghi occasionali difforni dalla normale destinazione dell'impianto, l'affidatario dovrà preventivamente richiedere specifica autorizzazione all'Amministrazione Comunale. Medesime procedure devono essere osservate per l'utilizzo temporaneo di impianti sportivi per manifestazioni extra sportive.

10. L'Amministrazione Comunale si riserva comunque, l'affidamento diretto della gestione degli impianti, ove ricorra la disciplina di cui all'art. 36 del vigente codice appalti per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'art.35.

ART. 7 – GESTIONE DI IMPIANTI CON RILEVANZA ECONOMICA – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

1. La concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi di rilevanza economica, cioè di impianti atti a produrre un utile, è affidata mediante procedura di evidenza pubblica prevista dalla normativa vigente.
2. Il Concessionario ha l'onere di provvedere alla manutenzione ordinaria dell'impianto e delle pertinenze adiacenti comprensive delle aree verdi che dovranno essere conservate in stato di decoro e sicurezza.
3. Tra i criteri tecnico/qualitativi di valutazione delle offerte per la concessione degli impianti sportivi vanno compresi, secondo quanto indicato dalla L.R. n. 40/2009, i seguenti:
 - ✓ società o enti che hanno sede e operatività nel territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo;
 - ✓ società che promuovono e svolgono l'attività sportiva praticata nell'impianto;
 - ✓ esperienza nella gestione di impianti sportivi;
 - ✓ qualificazione di istruttori e allenatori;
 - ✓ attività svolta a favore di giovani, disabili, anziani e a supporto degli istituti scolastici;
 - ✓ progettualità di gestione;
 - ✓ numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto;
 - ✓ investimenti economici per la durata prevista dal bando;
 - ✓ anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo;
 - ✓ livello di attività svolta (amatoriale/agonistico/professionistico);

ART. 8 – CONTABILITÀ E RENDICONTO DELLE ATTIVITÀ

1. Per tutti gli impianti sportivi affidati in concessione e/o in affidamento, i gestori dovranno presentare annualmente un rendiconto delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto.
2. Altresì, con cadenza annuale il concessionario/affidatario dovrà presentare un prospetto dei lavori di manutenzione effettuati nell'anno concluso e un prospetto dei lavori di manutenzione programmati per esercizio successivo.

ART. 9 – REVOKA DELLA CONCESSIONE E DELL'AFFIDAMENTO.

1. Le concessioni degli impianti sportivi a rilevanza economica e gli affidamenti di impianti sportivi privi di rilevanza economica sono revocati dall'Amministrazione Comunale nelle seguenti ipotesi:
 - a) la manutenzione ordinaria non sia effettuata secondo le clausole previste nelle specifiche convenzioni;
 - b) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
 - c) per ogni altro motivo espressamente specificato nel capitolato d'onere e quindi nel contratto o nella convenzione.
2. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione e/o l'affidamento, per motivate ragioni di pubblico interesse, senza che ciò comporti in tutto o in parte indennità verso il gestore.

ART. 10 – MANLEVA.

1. Il titolare di concessione e/o affidamento garantisce la corretta utilizzazione dell'impianto e il rispetto di tutte le norme del presente Regolamento.
2. L'Amministrazione Comunale non è responsabile, in conseguenza dell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori dati in affidamento.
3. L'Amministrazione Comunale non è tenuta a rispondere di oggetti, valori, attrezzature lasciate anche temporaneamente negli impianti. Gli oggetti rinvenuti negli impianti verranno trattiene per tre giorni a cura del concessionario/affidatario a disposizione di chi sarà in grado di dimostrarne il legittimo possesso. Successivamente dovranno essere consegnati al Comando di Polizia Municipale.

ART. 11 – ASSICURAZIONI.

1. Il titolare di concessione e/o affidamento, è responsabile verso l'Amministrazione Comunale e verso i terzi, per danni causati da incendi, scoppi o qualunque altra ragione derivanti da abuso o trascuratezza dei beni avuti in uso, escluse le calamità naturali.

2. Tutti gli impianti oggetto del presente regolamento dovranno essere coperti da polizze assicurative contro i rischi di incendio e di responsabilità civile verso terzi. Sono a carico di tutte le società sportive, o enti ed associazioni che usufruiscono degli impianti in argomento, le polizze relative alla copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della singola attività contro ogni eventuale danno arrecato a chiunque frequenti gli impianti nelle ore riservate.

3. Il titolare di concessione e/o affidamento, è pertanto tenuto a garantire congrua copertura assicurativa per tali eventualità, sia per fabbricati e relative pertinenze, sia per la responsabilità civile verso terzi. Copia delle polizze assicurative stipulate dovranno essere consegnate al Comune, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della concessione e/o dell'affidamento della gestione, pena la decadenza del contratto sottoscritto.

ART. 12 – ORARI E TARIFFE

1. L'uso degli impianti sportivi comunali da parte degli utenti è soggetto al pagamento di apposite tariffe, determinate e aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale.

2. In ogni impianto sportivo deve essere affissa, in luogo accessibile e ben visibile agli utenti, una tabella indicante gli orari di utilizzo degli impianti, nonché la tabella delle tariffe vigenti.

ART. 13 – PUBBLICITÀ.

1. Lo sfruttamento pubblicitario degli impianti sportivi e degli spazi sportivi è riservato al Concessionario e/o l'Affidatario, che lo potrà esercitare nei termini preventivamente concordati con l'Amministrazione Comunale.

ART. 14 – SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

All'interno degli impianti sportivi può essere esercitata la somministrazione di alimenti e bevande o la vendita di alimenti e bevande tramite apparecchi automatici. In tal caso il concessionario o il gestore dovrà munirsi delle autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente.

ART. 15 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della

deliberazione di approvazione.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento in ordine alla gestione di impianti sportivi, valgono le vigenti disposizioni legislative, regolamentari e statutarie vigenti.